



**STUDIO
SALVETTA**

Dottori Commercialisti
Associati

NEWSLETTER LUGLIO 2022 01.07

Informative e news

| | |
|--|---------|
| Le <i>news</i> di luglio | pag. 2 |
| La gestione delle casse previdenziali professionali | pag. 4 |
| Riepilogo delle casse private che consentono il versamento dei contributi previdenziali con il modello F24 | pag. 6 |
| Adempimenti di fine luglio prorogati al 22 agosto 2022 | pag. 8 |
| Fino al 31 dicembre 2022 delibera dividendi con le vecchie regole | pag. 9 |
| Chiarimenti sulla disciplina delle note di variazione ai fini Iva | pag. 12 |
| La bolletta doganale assume sembianze elettroniche | pag. 14 |
| Lavoratori autonomi in attesa del <i>bonus</i> da 200 euro | pag. 15 |
| Dal 1° luglio 2022 nuovi adempimenti sostituiscono l'esterometro | pag. 17 |
| Credito d'imposta a favore delle imprese " <i>non gasivore</i> " per l'acquisto di gas naturale | pag. 19 |

I formulari operativi

| | |
|---|---------|
| Verbale di assemblea ordinaria di distribuzione degli utili | pag. 11 |
|---|---------|

Le procedure amministrative e contabili in azienda

| | |
|--|---------|
| La deduzione fiscale del costo di competenza dei canoni di locazione finanziaria | pag. 20 |
|--|---------|

Occhio alle scadenze

| | |
|---|---------|
| Principali scadenze dal 16 luglio al 15 agosto 2022 | pag. 25 |
|---|---------|

Informative e news

FONDO PERDUTO IN FAVORE DI DISCOTECHES

Con provvedimento del 27 giugno 2022 l'Agenzia delle entrate comunicano che, il contributo a fondo perduto in favore di discoteche, sale da ballo e locali assimilati, con attività chiusa fino al 10 febbraio 2022, è pari a 22.002 euro per ciascun beneficiario.

(Agenzia delle entrate, provvedimento del 27 giugno 2022)



BONUS PSICOLOGICO

Pubblicato in G.U. n. 148 del 27 giugno 2022 il Decreto del Ministero della salute del 31 maggio 2022 recante le norme attuative del bonus psicologico. Il bonus psicologico è rivolto alle persone in condizione di:

- depressione;
- ansia;
- *stress* e fragilità psicologica;
- a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica,

che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. Il contributo può essere richiesto secondo le condizioni che verranno indicate dall'Inps e dal Ministero della salute da pubblicare entro 30 giorni decorrenti da ieri 27 giugno data di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.

(Ministero della salute, decreto del 31 maggio 2022)

DEFINITE LE COMPETENZE DEL GENERAL CONTRACTOR

Con la circolare n. 23 del 23 giugno l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sul *superbonus* 110% e in particolare definiscono i dettagli sulla figura del *general contractor*.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 23 del 23 giugno 2022)

BONUS TESSILE E MODA

Con provvedimento n. 236366 del 23 giugno 2022 l'Agenzia delle entrate stabilisce nel 100% la percentuale di fruizione del *bonus* tessile e moda, ne deriva che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, l'ammontare del *bonus* fruibile da ciascun beneficiario è pari al totale del credito risultante dall'ultima istanza validamente presentata.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 236366 del 23 giugno 2022)

SCONTO IN FATTURA DELLE SPESE PER L'ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA

Con la circolare n. 23 dell'Agenzia delle entrate del 23 giugno, punto 6.2.1, viene trattato lo sconto in fattura delle spese per l'asseverazione del professionista. La circolare chiarisce che il professionista che appone il visto, nonché i tecnici abilitati e i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico possono considerarsi "*fornitori di servizi*" e pertanto, possono applicare lo sconto in fattura con riferimento

ai compensi per le prestazioni professionali rese.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 23 del 23 giugno 2022)

REDATTE LE LINEE GUIDA AL CONTRASTO DELLA FRODE FISCALE

Con la circolare n. 21 del 20 giugno scorso l’Agenzia delle entrate ha reso noti gli indirizzi operativi e linee guida per il 2022 sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 21 del 20 giugno 2022)

3

Informative e news

LA GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI

Come ogni anno si avvicina il termine entro il quale i professionisti iscritti a casse di previdenza private devono provvedere a inviare la comunicazione reddituale relativa al reddito 2021, utile a conteggiare il saldo dei contributi dovuti.

Nella tabella che segue si pubblicano le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, derivanti da quanto previsto dai Regolamenti dei singoli Enti.



| Categoria | Sito di riferimento | Termine invio comunicazione reddituale | Termine di versamento saldo 2021 |
|--|------------------------|---|--|
| Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali | www.epap.it | Comunicazione reddituale entro il 31 luglio 2022 in via telematica | 1° acconto entro il 5 aprile 2022, 2° acconto entro il 5 agosto 2022 e saldo entro il 15 novembre 2022 con facoltà di suddividere ciascuno dei 3 pagamenti in 2 rate |
| Agrotecnici e Periti agrari | www.enpaia.it | Comunicazione reddituale entro il 30 dicembre 2022 in via telematica | Saldo entro il 30 luglio 2022 |
| Avvocati | www.cassaforense.it | Modello 5/2022 entro il 30 settembre 2022 in via telematica | 1° rata entro il 31 luglio 2022 e 2° rata entro il 31 dicembre 2022 |
| Biologi | www.enpab.it | Modello 1/2022 entro il 30 luglio 2022 | 1° rata entro il 30 settembre 2022 e 2° rata entro il 31 dicembre 2022 |
| Consulenti del lavoro | www.enpacl.it | Modello Red/2022 entro il 30 settembre 2022 in via telematica | Rateizzazione dal 30/09/2022 |
| Dottori commercialisti ed esperti contabili | www.cnpadc.it | Comunicazione reddituale entro il 1° dicembre 2022 da inviare telematicamente tramite il servizio SAT PCE | Saldo entro il 20 dicembre 2022 oppure in 4 rate |
| Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri) | www.cassaragionieri.it | Modello A/19 entro il 1° agosto 2022 in via telematica | Rateizzazione |
| Farmacisti | www.enpaf.it | Non prevista | Già versati nel corso del 2021 |
| Geometri | www.cassageometri.it | Comunicazione telematica entro il 30 settembre 2022 | Saldo entro il 30 settembre 2022 o rateizzazione |
| Giornalisti | www.inpgi.it | Comunicazione telematica entro il 30 settembre 2022 | 31 ottobre 2022 oppure in 3 rate (31 ottobre 2022 – 30 novembre 2022 – 31 dicembre 2022) |
| Infermieri | www.enpapi.it | Modello Uni/2022 entro il | In sei rate di cui l'ultima a saldo |

| | | | |
|---|--|---|--|
| professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia | | 10 settembre 2022 in via telematica | entro il 10 dicembre 2022 |
| Ingegneri, architetti | www.inarcassa.it | Modello dichiarazione 2022 entro il 31 ottobre 2022 in via telematica | Unica soluzione entro il 31 dicembre 2022 oppure in 3 rate |
| Medici, odontoiatrici | www.enpam.it | Modello D/2022 per la quota B entro il 31 luglio 2022 in via telematica | Saldo quota B: 31 ottobre 2022 oppure in 2 rate o in 5 rate |
| Notai | www.cassanotariato.it | Non prevista | Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza |
| Periti industriali | www.eppi.it | Modello Eppi 03 entro il 30 settembre 2022 in via telematica | Saldo entro il 30 settembre 2022 |
| Psicologi | www.enpap.it | Comunicazione reddituale entro il 3 ottobre 2022 in via telematica | Saldo entro il 3 ottobre 2022 |
| Veterinari | www.enpav.it | Modello 1/2022 entro il 30 novembre 2022 in via telematica | Saldo entro il 28 febbraio 2023 |



Si consiglia, in ogni caso, alla gentile Clientela di fare sempre riferimento al sito web dei vari Enti, al fine di poter raccogliere eventuali aggiornamenti o proroghe.

Informative e news

RIEPILOGO DELLE CASSE PRIVATE CHE CONSENTONO IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CON IL MODELLO F24

Da alcuni anni si è diffusa tra gli enti che gestiscono le casse private la possibilità di effettuare i pagamenti dovuti per i contributi previdenziali soggettivo, integrativo e maternità utilizzando il modello di pagamento F24.

Il decreto del Mef del 10 gennaio 2014 ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 si applichino, qualora dagli stessi richiesto e a seguito di delibera regolamentare, a:

- Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti;
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri;
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti;
- Cassa nazionale del notariato;
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;
- Ente nazionale di assistenza per i rappresentanti di commercio;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura;
- Fondo agenti spedizionieri e corrieri;
- Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
- Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani;
- Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale;
- Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica.

Le casse private che consentono ad oggi la facoltà di utilizzare il modello F24 (al posto del bollettino Mav, dell'avviso di pagamento PagoPa o dell'addebito diretto SDD) sono aumentate nel corso degli ultimi anni, seppure vi siano tutt'ora degli enti (quali ad esempio la cassa di previdenza dei dottori commercialisti o la cassa nazionale del notariato) che non consentono l'utilizzo del modello F24 e conseguentemente, il possibile utilizzo in compensazione di crediti Irpef emergenti dai modelli dichiarativi con debiti previdenziali.

A distanza di 8 anni dal decreto del 10 gennaio 2014, si riepilogano nella tabella sottostante gli Enti che hanno provveduto a deliberare la facoltà di effettuare i versamenti dei contributi previdenziali soggettivo, integrativo e maternità mediante l'utilizzo del modello F24:

| Cassa privata | Cassa privata |
|----------------------|----------------------|
| Enpapi | Epap |
| Cipag | Eppi |
| Inpgi | Cnpr |
| Enpals | Inarcassa |
| Enpacl | Enpab |
| Enpap | Cassa forense |

I portali di ogni cassa richiedono l'accesso con le credenziali del singolo iscritto al fine di generare i modelli F24 per il pagamento di quanto dovuto a titolo di saldo 2021.

Informative e news

ADEMPIMENTI DI FINE LUGLIO PROROGATI AL 22 AGOSTO 2022

Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta “*proroga di Ferragosto*”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto: questi possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese di agosto.

Nel corso del 2022 si verifica una fattispecie particolare: cadendo il 31 luglio di domenica, gli adempimenti in scadenza al 30 luglio 2022 e al 31 luglio 2022 vengono automaticamente rimandati al 1° agosto 2022, termine che trasla al 22 agosto 2022 ricadendo nella sospensione degli adempimenti prevista fino al 20 agosto 2022 (che cade anch'esso di sabato).

A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni adempimenti la cui scadenza originaria è fissata tra il 30 luglio 2022 e il 31 luglio 2022, compreso l'adempimento Intrastat per cui il D.L. 73/2022 ha introdotto la nuova scadenza del “*mese successivo al periodo di riferimento*”, rispetto a quella precedente che era fissata al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

La nuova scadenza per questi adempimenti è fissata al 22 agosto 2022:

| |
|---|
| Presentazione telematica modello Iva TR secondo trimestre 2022 |
| Presentazione telematica esterometro secondo trimestre 2022 |
| Presentazione elenco Intrastat mese di giugno 2022 e secondo trimestre 2022 |
| Presentazione elenco Intra 12 mensile per gli enti non commerciali e gli agricoltori per gli acquisti di maggio |
| Presentazione modello Uniemens individuale per retribuzione e compensi corrisposti in giugno |

Nella circolare del mese di agosto saranno oggetto di commento anche i versamenti che potranno fruire della proroga dalla scadenza originaria di fine luglio al 22 agosto 2022.



Informative e news

FINO AL 31 DICEMBRE 2022 DELIBERA DIVIDENDI CON LE VECCHIE REGOLE

Il prossimo **31 dicembre** scade la disciplina transitoria riguardante i dividendi delle società di capitali: entro tale data può infatti essere deliberata la distribuzione delle riserve formatesi con utili “*ante 2018*” beneficiando delle vecchie regole, tendenzialmente più convenienti, soprattutto per i soci che presentano redditi limitati.

L'attuale disciplina sui dividendi

La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) è intervenuta ad uniformare la disciplina dei dividendi, stabilendo un identico trattamento per i dividendi provenienti da partecipazioni qualificate e non, con applicazione di un prelievo fisso al 26% quando il percettore sia persona fisica che non agisce nell'esercizio dell'impresa.

Pertanto, i dividendi (e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale), sulla base di tale disciplina, risultano assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (quindi il prelievo è definitivo ed è operato dalla società che distribuisce i dividendi) pari al 26%, a prescindere dalla qualificazione della partecipazione o dell'apporto all'associazione in partecipazione.

La disciplina transitoria

Al fine di non imporre un trattamento peggiorativo, il ché accade quando il socio ha redditi limitati, in quanto la tassazione sostitutiva comporta un prelievo più significativo rispetto a quello che si avrebbe facendo concorrere (parte) del dividendo al reddito complessivo sulla base delle vecchie regole, la Legge di Bilancio 2018 aveva disposto una disciplina transitoria.

È infatti previsto che, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e deliberate entro il 2022, rimane applicabile la disciplina previgente.

Da notare che tale disciplina transitoria richiede che sia assunta la delibera entro il prossimo 31 dicembre 2022, ma non richiede che le riserve siano anche materialmente distribuite entro tale data; tali dividendi possono quindi essere materialmente erogati anche successivamente.

Tradizionalmente la tassazione dei dividendi erogati da società di capitali, quando percepiti da persone fisiche non esercenti attività d'impresa, risultava distinta a seconda della caratura della partecipazione:

- socio titolare di partecipazione qualificata (percentuale di partecipazione al capitale superiore al 25% o percentuale spettante di diritto di voto superiore al 20%). In questo caso la tassazione avveniva con concorrenza di una quota parte del dividendo alla formazione del reddito complessivo del percettore (quindi con inserimento nel quadro RL del modello Redditi), come da tabella che segue;

| | |
|---|--------|
| Utili formati in capo alla società sino al 2007 | 40% |
| Utili formati in capo alla società dal 2008 al 2016 | 49,72% |
| Utili formati in capo alla società nel 2017 | 58,14% |

- socio titolare di partecipazione non qualificata (quindi che non raggiunge i *target* del punto precedente). In questo caso la tassazione avviene in modo definitivo mediante trattenuta di una ritenuta a titolo di imposta del 26% (quindi per tali soggetti nulla è variato).

La stratificazione delle riserve può essere verificata dal prospetto del capitale e delle riserve presente nel quadro RS del modello Redditi).

Esempio

Si ipotizzi una riserva formata con utili prodotti nel 2015.

Il socio Mario Rossi detiene una partecipazione qualificata pari al 50% e presenta un'aliquota Irpef marginale del 27% (per semplicità si trascurano le addizionali).

A Mario Rossi spetta un dividendo di 100:

- **tassazione ordinaria** → 26

- **tassazione azionando la disciplina transitoria** → **reddito imponibile 49,72 a cui applicare l'aliquota marginale del 27% → 13,42**

Quanto appena affermato non vale per le partecipazioni detenute in regime d'impresa (in quanto non si applica la ritenuta a titolo d'imposta sui dividendi, quindi non opera neppure la disciplina transitoria), così come non vale per gli utili che si sono formati in vigenza del regime di trasparenza fiscale (in quanto il relativo reddito è già stato tassato in capo al socio, quindi il dividendo in ogni caso non sarà tassato in sede di distribuzione).

Visto l'approssimarsi del termine ultimo per azionare la disciplina transitoria, come detto fissato al 31 dicembre prossimo, si invita la gentile clientela a valutare se, in presenza di utili formati prima del 2018, possa essere opportuno procedere a deliberare la distribuzione di tali riserve, distribuzione che materialmente potrà avvenire anche in futuro.

Si rammenta che la delibera di distribuzione di dividendi deve essere sottoposta a registrazione nel termine di 20 giorni, con corresponsione dell'imposta di registro in misura fissa di 200 euro.

I formulari operativi

Verbale di assemblea ordinaria di distribuzione degli utili

In data ... / ... /2022, alle ore ... : ... , presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria totalitaria (oppure regolarmente convocata) della società Alfa Srl per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Proposta di distribuzione della riserva di utili

Sono presenti i Signori , componenti del CdA, oltre che tutti i soci rappresentanti in proprio o per delega l'intero capitale sociale.

A norma dello statuto, assume la presidenza dell'assemblea il Signor, il quale, chiamato a fungere da Segretario il Signor, che accetta, constata che l'assemblea è regolarmente costituita.

Il Presidente chiede ai presenti se qualcuno si trovi in situazione impeditiva alla manifestazione del voto o si opponga alla prosecuzione dei lavori; nessuno risponde e, pertanto, si passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente evidenzia la società presenta una riserva di utili che presenta la seguente stratificazione:

- utili formati in capo alla società sino al 2007 = _____ euro
- utili formati in capo alla società dal 2008 al 2016 = _____ euro
- utili formati in capo alla società nel 2017 = _____ euro
- utili formati in capo alla società dal 2018 = _____ euro

Il presidente constata altresì l'assenza di impedimenti o limiti di natura legislativa o derivanti dallo statuto alla distribuzione di tali riserve. La situazione finanziaria della società è florida e consente l'erogazione di dividendi ai soci.

Il presidente propone pertanto di distribuire le riserve di utili per _____ euro prelevando quelle di più antica formazione (ovvero, di distribuire l'importo complessivo delle riserve ante 2018) al fine di fruire della disciplina transitoria prevista dalla L. 205/2017.

Dopo la discussione, l'assemblea dei soci all'unanimità,

delibera:

- di provvedere ad una distribuzione di dividendi per _____ euro prelevando quelle di più antica formazione (ovvero, di distribuire l'importo complessivo delle riserve ante 2018) al fine di fruire della disciplina transitoria prevista dalla L. 205/2017.
- di prelevare detto importo dalla riserva straordinaria;
- di provvedere alla materiale erogazione a decorrere dal giorno .../.../20__.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore ... : ... previa lettura e approvazione del presente verbale.

Luogo e data _____

Il Segretario _____

Il Presidente _____

Informative e news

CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DELLE NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA

Dopo i chiarimenti forniti con la circolare n. 20/E dello scorso 29 dicembre 2021, in merito alle rilevanti novità apportate all'art.26 del decreto iva da parte dell'articolo 18 del c.d. Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021 convertito nella L. 106/2021), l'Agenzia delle entrate è tornata di recente sul tema delle note di variazione ai fini Iva, per fornire ulteriori precisazioni che possono assumere una certa rilevanza operativa per gli operatori commerciali. In particolare ci soffermiamo sui chiarimenti che l'amministrazione finanziaria ha fornito in occasione di una risposta data nella recente manifestazione Telefisco "estate" organizzata lo scorso 15 giugno dalla stampa specializzata e sulle indicazioni fornite con la risposta a interpello n. 309/E/2022. Vediamo nel dettaglio i temi trattati e le risposte fornite dall'Agenzia delle entrate.

12

La nota di credito nelle procedure concorsuali

Per effetto delle nuove previsioni introdotte nell'articolo 26, D.P.R. 633/1972 ad opera dell'articolo 18 del citato D.L. 73/2021, a partire dalle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 viene riconosciuta la possibilità per il creditore di operare la nota di variazione in diminuzione sin dal momento di apertura della procedura medesima. A fronte di tale novità, l'Agenzia entrate con la citata circolare n. 20/E/2021 ha ritenuto che l'emissione della nota di variazione in diminuzione, necessaria per il recupero della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto non incassata, non risulti preclusa al cedente/prestatore (creditore) che non abbia effettuato l'insinuazione al passivo del credito corrispondente. Deve, quindi, intendersi superata la posizione assunta in proposito con precedenti documenti di prassi, secondo cui la nota di variazione in diminuzione è emessa in subordine alla "necessaria partecipazione del creditore al concorso" (cfr. circolare n. 77/2000, § 2.a, risoluzioni n. 155/E/2001, n. 89/E/2002 e n. 195/E/2008). Relativamente alle modalità con le quali il creditore debba operare detta nota di variazione l'Agenzia delle entrate, nel recente incontro di Telefisco 2022, ha chiarito che la stessa deve essere emessa per variare - in tutto o in parte - il corrispettivo non incassato (imponibile e corrispondente imposta), non potendo essere emessa - con specifico riferimento alle procedure concorsuali - una nota di variazione per la sola imposta, consentita solo laddove si configuri una errata applicazione dell'aliquota. Pertanto, prosegue l'Amministrazione finanziaria, se - nonostante sia stata emessa una nota di variazione del corrispettivo - la procedura decida di iscrivere al passivo solo "la parte relativa all'imponibile" (sulla base di un titolo ritenuto idoneo dal punto di vista civilistico), il creditore che sia soddisfatto - in tutto o in parte - del proprio credito, dovrà emettere una nota di variazione in aumento ripartendo proporzionalmente la somma incassata tra imponibile ed imposta. Conforme a tale soluzione l'Agenzia delle entrate richiama i suoi precedenti interventi di prassi (risoluzione n. 127/E/2008 e risposta a interpello n. 801/E/2021) sebbene riferiti, specularmente, al caso della nota di variazione in diminuzione.

Rimborso come alternativa all'impossibilità di emettere nota di credito

Con la risposta all'interpello n. 309/E/2022 l'Agenzia delle entrate affronta la tematica, tutt'altro che infrequente, del creditore fallimentare che, pur insinuatosi nel fallimento, cessa la propria posizione Iva nelle more del fallimento attesa la sua lunga durata e, successivamente, alla conclusione della procedura non ottiene nulla oppure ottiene solo parzialmente il riconoscimento del proprio credito. Chiedendosi in questi casi se e con quali strumenti sia possibile recuperare l'imposta non dovuta a seguito della infruttuosità della procedura stessa, attesa la mancanza del requisito soggettivo (la partita Iva) per poter emettere la nota di credito.

Il caso si riferisce evidentemente alla situazione precedente alle modifiche apportate con il decreto Sostegno bis (procedura aperta prima del 26 maggio 2021) e quindi, ad una situazione nella quale il ricorso alla nota di variazione risulta comunque subordinato alla verificata infruttuosità della procedura che l'Agenzia delle entrate ha individuato nella scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei creditori al decreto di chiusura del fallimento.

In merito all'utilizzo di strumenti alternativi per recuperare l'Iva non dovuta, l'Agenzia delle entrate con la citata circolare n. 20/E/2021, al § 6, ha chiarito che gli stessi, in generale, non sono tra loro alternativi, precisando che:

“il superamento del limite temporale previsto dal Legislatore per l'esercizio del diritto alla detrazione - rinvenibile dal combinato disposto degli articoli 26, commi 2 e seguenti, e 19, comma 1, Decreto Iva - non implica, in via generale, che il recupero dell'imposta non detratta possa avvenire, alternativamente, presentando, in una fase successiva, la dichiarazione integrativa a favore di cui all'articolo 8, comma 6-bis, D.P.R. 322/1998, contenente la riduzione non operata dell'imposta, o un'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 30-ter, Decreto Iva”.

Pur negando, quindi, il ricorso “automatico” ad altri strumenti (come la dichiarazione integrativa o l'istanza di rimborso) alternativi alla nota di credito qualora il termine per la sua corretta emissione sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo, con la recente risposta a interpello n. 309/E/2022 l'Agenzia delle entrate riconosce la possibilità di ricorrere al rimborso ai sensi dell'articolo 30-ter, Decreto Iva laddove, ad esempio, il contribuente, per motivi a lui non imputabili, non sia legittimato ad emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972. Tenendo presente che con la procedura di rimborso di cui al citato articolo 30-ter, comma 1, Decreto Iva il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 20/E/2021 ha ritenuto che, trattandosi di una norma residuale ed eccezionale, questa trovi applicazione ogni qual volta sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale (nel caso in commento l'emissione di una nota di variazione in diminuzione), ritenendosi invece l'istituto non utilizzabile per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per colpevole inerzia del soggetto passivo. Infine l'Agenzia delle entrate, nel caso in commento, subordina la possibilità di presentare istanza di rimborso alla dimostrazione del creditore fallimentare di aver assolto correttamente tutti gli adempimenti di legge e di aver fatto concorrere a suo tempo l'Iva addebitata in rivalsa nella liquidazione periodica e annuale di riferimento.